

Giudice di Pace di Bologna, Sez. III civile, sent. n. 10194/06 del 29/11/2006.

Pubblicazione nel Registro Informatico dei Protesti di assegni denunciati smarriti.

Il protesto di assegni bancari denunciati smarriti, portati all'incasso con sottoscrizione apocrifa e non conforme allo specimen è atto pienamente legittimo ed esente da erroneità anche se levato nei confronti del correntista incolpevole. Questi trova la propria tutela in siffatte circostanze nelle motivazioni di mancato pagamento con cui i protesti sono pubblicati dalla Camera di Commercio; motivazioni che rendono di dominio pubblico eventuali cause di non colpevolezza. La Camera di Commercio, indubitabilmente, ha il preciso obbligo di legge di pubblicare anche suddetti protesti.

Acclarata pertanto la piena legittimità e non erroneità della levata dei protesti in oggetto contro l'incolpevole correntista ed anche la necessità giuridica della stessa, pena l'improcedibilità dell'azione nei confronti degli eventuali debitori di regresso, il Giudice, respingendo il ricorso avverso al provvedimento camerale di diniego della cancellazione, riconosce pienamente legittimo l'operato della Camera di Commercio di Bologna.

G. B.